

COMUNE DI SALARA

IL REVISORE UNICO

Richiamato il proprio precedente parere in data 20/12/2018 con il quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole certificando la compatibilità finanziaria in merito alla costituzione del Fondo produttività anno 2018 relativo al personale non dirigente del Comune di Salara;

Esaminata, la documentazione inviata dal Responsabile del servizio finanziario tramite posta elettronica certificata in 04/03/2018 contenente:

- Sottoscrizione della preintesa relativa al contratto decentrato anno 2018 tra la parte pubblica e la parte sindacale avvenuta in data 27/02/2018;
- Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli art. 7 e seg. Ccnl 21.05.2018 in merito all' utilizzo delle risorse decentrate anno 2018.

Preso atto:

- Che l' art. 5 comma 3 del contratto CCNL 01/04/1999 per i documenti delle autonomie locali, come sostituito dall' art. 4 del CCNL 22.01.2004 prevede che: " Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti. A tal fine, l' ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell' Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto;
- Che l'art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs 30.03.2011 n. 165 prevede che: " Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile";
- Che l'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 prevede che " A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i relativi siti istituzionali. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all' art. 40-bis comma 1.

Inoltre, l'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs 30.03.2001 n. 165 prevede che: " Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall' applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

CONSIDERATO

Che con proprio precedente parere è stato certificato che i costi relativi alla contrattazione decentrata sono compatibili con i vincoli di bilancio in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dal fondo e sono rispettosi delle norme e dei limiti imposti dalla legislazione nazionale in materia di spese del personale

ESPRIME

Per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all' ipotesi di contratto integrativo decentrato siglato in data 27.02.2019 per l'utilizzo delle risorse decentrate anno 2018.

Li, 12 MARZO 2019

Il Revisore

Dott. Andrea Bolognini

